

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3081

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1602)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 settembre 2007*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.390 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominate "Parti contraenti",

attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate,

desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro

nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata "la Convenzione";

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Scopo dell'Accordo

1. Lo scopo del presente Accordo è quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 2

Rapporti con la Convenzione

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione.
2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima:
 - a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

- b) quando la misura dell'espulsione o dell'accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
- una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e
 - una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 4

Principio di specialità

1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
- quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradiizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradiizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;
 - quando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornata dopo averlo lasciato.

Ciononostante, lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Articolo 5

Trasmissione di documentazione

La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione.

2. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.
3. La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorità e nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti.

Articolo 6

Procedura di rito applicabile

1. Nel caso di trasferimento, ai fini dell'esecuzione della condanna ai sensi del presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti applica la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione.
2. L'esecuzione della condanna viene regolata dalla legislazione vigente nello Stato di esecuzione che è unicamente competente a prendere ogni decisione necessaria.

Articolo 7

Spese

Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 8

Applicazione nel tempo

Il presente Accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data della ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne delle Parti contraenti.

Articolo 10

Risoluzione delle vertenze

Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negozi bilaterali.

Articolo 11**Modifica dell'accordo**

Il presente accordo può essere modificato mediante la stessa procedura seguita per la sua conclusione.

Articolo 12**Rapporti con altri Accordi internazionali**

Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni degli altri accordi multilaterali conclusi dalle Parti contraenti.

Articolo 13**Validità dell'Accordo**

Il presente Accordo avrà efficacia a tempo indeterminato

Articolo 14**Denuncia dell'Accordo**

Ciascuna Parte contraente può in ogni momento denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. In tale caso l'Accordo cesserà di avere efficacia sei mesi dopo la data della ricezione della notifica dell'altra Parte contraente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia, il 22 novembre 2005, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Roberto Castelli

Ministro della Giustizia
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica di Bulgaria

Georgi Petkanov

Ministro della Giustizia
della Repubblica di Bulgaria



€ 0,30



15PDL0032880